



SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 29/08/2023

IL DIRIGENTE



Progetto di Legge

**MISURE DI ASSISTENZA ALLA VITTIMA DI REATO E DI GIUSTIZIA RIPARATIVA**

**Art. 1**

*(Finalità, principi e ambito di applicazione)*

1. In applicazione dei vigenti principi sovranazionali e costituzionali in materia di tutela della persona, partecipazione al processo penale e finalità della pena, nonché in particolare nel rispetto degli indirizzi di cui alla Direttiva 2012/29/UE in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e dei principi di cui alla Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale - CM/Rec(2018)8, la Repubblica di San Marino garantisce alle vittime di reato informazioni, assistenza e protezione adeguate, l'effettiva partecipazione ai procedimenti penali relativi ai fatti che le riguardano e l'accesso a programmi di giustizia riparativa.
2. I programmi di giustizia riparativa consentono alla vittima, alla persona indicata come autore dell'illecito e agli altri soggetti qualificati ammessi appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario alla composizione dei conflitti ed alla risoluzione delle questioni conseguenti al reato, mediante il supporto di un operatore qualificato.
3. Nell'interesse della vittima e dell'autore del reato, la presente legge indica in via generale i programmi di giustizia riparativa accessibili nella Repubblica di San Marino, i criteri, le garanzie, le persone legittimate a partecipare, le modalità di svolgimento dei programmi, la valutazione dei relativi esiti.
4. Ai fini di cui al comma 1, le vittime di reato sono riconosciute e trattate, in tutti i contatti con servizi di assistenza alle vittime o di giustizia riparativa, sulla base di una valutazione individuale, in maniera rispettosa, sensibile, professionale, non discriminatoria e garantendo una tutela particolare e specialmente adeguata al caso qualora la vittima di reato sia minore degli anni diciotto.
5. I servizi di giustizia riparativa operano a complemento della giustizia penale, quale metodo di promozione della partecipazione delle parti coinvolte nell'illecito e della comunità nell'affrontare e riparare le conseguenze del reato, in particolare per:
  - a) promuovere l'identificazione del pregiudizio causato dal reato, assistendo le vittime nell'individuare gli strumenti di accertamento e riparazione previsti dall'ordinamento;
  - b) agevolare la comunicazione tempestiva tra l'autore dell'illecito e la vittima del reato, quando da entrambi richiesto e consentito;
  - c) collaborare con la persona indicata come autore dell'illecito nella comprensione delle conseguenze giuridiche e sociali della violazione commessa;
  - d) evidenziare il ruolo della collettività nel prevenire e nel rispondere alla devianza e ai conflitti a essa associati, incoraggiando in tal modo risposte costruttive e riparative, per favorire il reinserimento degli autori dell'illecito e ridurre la stigmatizzazione sociale, consentire la riparazione e la comprensione reciproca ed incoraggiare la rinuncia a delinquere.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino

T +378 (0549) 883090

segreteria.giustizia@gov.sm



**SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA**

6. È garantito, in maniera paritaria alla vittima e all'autore dell'illecito, l'accesso alle misure di giustizia riparativa.
7. L'adesione ai programmi di giustizia riparativa è volontaria, l'attività riparativa ha luogo solo se le parti vi aderiscono liberamente, ciascuna parte può revocare la propria adesione in ogni momento e fase del programma.
8. I programmi di giustizia riparativa sono autonomi dal procedimento penale correlato, fatto salvo, nell'interesse dei partecipanti, il coordinamento informativo assicurato dall'operatore designato.
9. L'adesione alla giustizia riparativa, da parte dei minori che abbiano compiuto i quattordici anni di età, è assicurata mediante l'assistenza dei genitori, tutori legali o altri adulti competenti debitamente incaricati.
10. Obiettivo dei programmi di giustizia riparativa è il raggiungimento di un accordo riconosciuto da tutte le parti quale risultato utile a riparare l'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la ricostruzione della relazione di comunità tra i partecipanti.

**Art. 2**  
*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intende per:
  - a) "vittima":
    - 1) persona offesa dal reato;
    - 2) familiare di una persona la cui morte o infermità è stata causata direttamente da un reato;
  - b) "autore dell'illecito": colui che commette, istiga o consente la condotta penalmente rilevante, fatta salva la presunzione di innocenza;
  - c) "familiare": il coniuge, il soggetto legato da unione civile di cui alla Legge 20 novembre 2018 n.147 e successive modifiche, il convivente nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, i parenti in linea retta fino al terzo grado, i fratelli e le sorelle, e le persone a carico della vittima, ovvero colui che era o è legato da una relazione affettiva con la vittima, anche non implicante la coabitazione;
  - d) "minore": persona di età inferiore agli anni diciotto;
  - e) "operatore designato": il referente dell'Unità Organizzativa di Servizio Sociale dell'Amministrazione della Giustizia di cui all'articolo 59, comma 1, della Legge 4 maggio 2023 n.78.
  - f) "soggetti qualificati ammessi": i familiari della vittima di reato e della persona indicata quale autore dell'illecito, enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, rappresentanti istituzionali appositamente incaricati, qualora segnalati dalla vittima del reato e dalla persona indicata quale autore dell'illecito.

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino  
T +378 (0549) 883090  
segreteria.giustizia@gov.sm



SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

**Art. 3**

*(Assistenza prestata dai servizi)*

1. Le attività di predisposizione, gestione ed erogazione dei servizi integranti i programmi di giustizia riparativa sono assicurate dall'Unità Organizzativa di Servizio Sociale dell'Amministrazione della Giustizia.
2. Nell'ambito dell'assistenza prestata nel percorso di Giustizia Riparativa l'operatore designato orienta e invia, se necessario, gli aderenti ai servizi specialistici del dipartimento socio-sanitario.
3. Qualora siano coinvolti diversi servizi specialistici, l'operatore designato coordina l'erogazione ed è responsabile della verifica del raggiungimento degli obiettivi.

**Art. 4**

*(Informazioni alla vittima di reato)*

1. Al fine di garantire la tutela prevista dalla presente legge, alla vittima sono fornite senza ritardi e fin dal primo contatto con l'autorità di polizia giudiziaria o con un operatore designato, in una lingua compresa o ricevendo la necessaria assistenza linguistica e con un linguaggio semplice ed accessibile, le informazioni concernenti:
  - a) il tipo di assistenza che può ricevere e da chi, nonché, se del caso, informazioni di base sull'accesso all'assistenza socio-sanitaria;
  - b) le procedure per la presentazione di una denuncia;
  - c) le misure di protezione;
  - d) l'accesso all'assistenza di un legale, eventualmente gratuito;
  - e) l'eventualità di ottenere un risarcimento;
  - f) il diritto all'interpretazione e alla traduzione;
  - g) le informazioni specifiche per i soggetti non residenti;
  - h) i servizi di giustizia riparativa disponibili.
2. L'operatore designato fornisce al richiedente le informazioni più adeguate sui servizi di giustizia riparativa accessibili secondo le condizioni personali, le circostanze e la fase del procedimento.
3. La vittima è inoltre informata del proprio diritto di ricevere, previa richiesta, le seguenti informazioni sul procedimento penale avviato a seguito della denuncia relativa a un reato da essa subito:
  - a) un'eventuale decisione di archiviare il procedimento;
  - b) la data e il luogo del processo e la natura dei capi d'imputazione a carico dell'autore del reato.
4. La vittima, previa richiesta diretta anche personalmente al Tribunale, ha diritto di ricevere informazioni sul procedimento penale avviato a seguito della denuncia relativa a un reato da essa subito, in particolare:
  - a) l'eventuale sentenza definitiva pronunciata;
  - b) le informazioni sullo stato del procedimento, salvo le condizioni in cui la legge prevede che le indagini si svolgano in temporaneo regime di segretezza.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino  
T +378 (0549) 883090  
segreteria.giustizia@gov.sm



SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

5. Le informazioni di cui al comma 3, lettera a), e al comma 4, lettera a), includono i motivi delle decisioni previsti dalla legge.
6. La volontà della vittima di ottenere o di non ottenere informazioni vincola l'autorità competente, ferme restando le previsioni del codice di procedura penale.
7. Alla vittima che abbia chiesto di essere informata è comunicato il momento in cui la persona individuata come autore dell'illecito, già ristretta, sia rimessa in libertà: in ogni caso, la vittima riceve altresì immediatamente informazioni ed assistenza in caso di evasione della persona individuata come autore dell'illecito.
8. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) e c), all'autore dell'illecito sono garantiti gli stessi diritti di cui ai commi 1 e 2 se ed in quanto compatibili.
9. Le Forze di Polizia informano la vittima della possibilità di attivazione di percorsi di giustizia riparativa al momento della ricezione della denuncia.

**Art. 5**

*(Percorso di Giustizia Riparativa)*

1. L'autore dell'illecito e la vittima possono promuovere spontaneamente l'attivazione di un programma di giustizia riparativa, in qualunque momento successivo all'evento illecito, rivolgendosi all'operatore designato.
2. La richiesta e l'adesione al percorso di giustizia riparativa devono essere personali, libere, consapevoli, espresse in forma scritta e sempre revocabili.
3. A seguito di richiesta di attivazione di cui al comma 1, l'operatore designato comunica alla Cancelleria penale la volontà manifestata di aderire al percorso di giustizia riparativa, l'identità del richiedente e gli estremi del fatto cui si riferisce la richiesta: la comunicazione, registrata a protocollo, va altresì allegata al fascicolo eventualmente pendente a cura della Cancelleria.
4. L'adesione al percorso di giustizia riparativa ha efficacia per la persona individuata quale autore dell'illecito:
  - a) anche prima della decisione di primo grado nel procedimento penale che riguarda l'evento in oggetto, a condizione che l'autore dell'illecito abbia riconosciuto, innanzi all'Autorità Giudiziaria, i fatti essenziali del caso;
  - b) a seguito di richiesta di patteggiamento;
  - c) dopo la sentenza di condanna, anche prima che sia formato il giudicato, o dopo il decreto penale salvo intervenuta opposizione, anche prima che sia esecutivo, o comunque dopo una sentenza di proscioglimento intervenuta in rito.
5. L'adesione al percorso di giustizia riparativa da parte della vittima ha efficacia dal momento in cui sia dichiarata e sino al momento della revoca dell'adesione, senza necessità di motivare tale revoca.
6. L'adesione dell'autore dell'illecito al percorso di giustizia riparativa proposto su iniziativa della vittima è dichiarata al giudice titolare del procedimento che, verificata la sussistenza di una delle condizioni di cui al comma 4, inoltra la richiesta all'operatore designato con l'autorizzazione ad acquisire le informazioni necessarie all'attivazione del percorso.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino  
T +378 (0549) 883090  
segreteria.giustizia@gov.sm



SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

7. Qualora la richiesta sia avanzata dall'autore dell'illecito, il Giudice titolare del procedimento, in seguito alla comunicazione di cui al comma 3, informa l'operatore designato della sussistenza delle condizioni di cui al comma 4.
8. L'operatore designato comunica l'inizio del percorso di giustizia riparativa alla Cancelleria penale con riferimento al fascicolo del procedimento.
9. Il percorso e i colloqui si sviluppano secondo protocolli operativi elaborati dal servizio competente.
10. Al termine del programma è trasmessa alla Cancelleria una **relazione**, redatta dall'operatore designato contenente la descrizione delle attività svolte e dell'esito riparativo raggiunto; sono altrimenti comunicate la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo. La relazione e le comunicazioni sono registrate a protocollo ed allegate al fascicolo relativo al procedimento penale pendente.
11. La mancata adesione al programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo **non possono in ogni caso produrre effetti processuali e giudiziari sfavorevoli** per l'autore dell'illecito.
12. Il raggiungimento degli obiettivi può essere considerato positivamente ai fini della valutazione della personalità dell'autore dell'illecito.

**Art. 6**

*(Segreto Professionale e diritto alla riservatezza)*

1. L'operatore designato e i suoi eventuali collaboratori sono tenuti al segreto.
2. Le dichiarazioni raccolte nell'ambito dei percorsi di Giustizia Riparativa sono inutilizzabili nel procedimento penale e nella fase di esecuzione della pena. L'operatore designato e i suoi eventuali collaboratori non possono essere chiamati a deporre sui fatti appresi nell'ambito del programma.
3. Fatti e circostanze pericolosi o lesivi dell'incolumità delle persone appresi nell'ambito dell'attività di giustizia riparativa devono essere tempestivamente comunicati all'Autorità Giudiziaria.
4. Le informazioni acquisite nell'ambito dei programmi di giustizia riparativa sono riservate.

**Art. 7**

*(Qualità dei percorsi di Giustizia Riparativa)*

1. La qualità dei percorsi di Giustizia Riparativa è assicurata:
  - a) dal coinvolgimento di operatori qualificati;
  - b) dalla formazione continua degli operatori;
  - c) dai dati statistici;
  - d) dalla verifica periodica del raggiungimento degli obiettivi.
2. Il responsabile dell'Unità Organizzativa di Servizio Sociale dell'Amministrazione della Giustizia relaziona annualmente al Congresso di Stato circa l'andamento dei percorsi.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino  
T +378 (0549) 883090  
segreteria.giustizia@gov.sm



SEGRETERIA DI STATO  
GIUSTIZIA

**Art. 8**

*(Attività di formazione)*

1. L'Istituto Sicurezza Sociale unitamente all'Autorità Giudiziaria, all'Autorità di Polizia, e agli Ordini Professionali interessati promuove e coordina incontri sulla formazione e l'informazione sulla Giustizia Riparativa.

**Art. 9**

*(Disposizioni finali)*

1. Le disposizioni della presente legge potranno essere modificate e integrate ad eventuali correttivi ed applicativi con decreto delegato entro e non oltre 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

**Art. 10**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino  
T +378 (0549) 883090  
segreteria.giustizia@gov.sm